

STATUTO

TEULADA VACANZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEULADA CA VIA AMBROGIO
BALLISAI 6

Numero REA: CA - 373750

Codice fiscale: 04232650921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 29.918	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita la società cooperativa denominata "Teulada Va-	
canze Società Cooperativa Sociale - ETS".	
Per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attua-	
tivi, alla società si applicano le disposizioni del codice ci-	
vile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in partico-	
lare, le norme contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381,	
nonché, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
sponsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Sede)	
La società ha sede nel Co0mune di Teulada.	
Articolo 3	
(Durata)	
La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto	
di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4	
	(Scopo mutualistico)	
	Scopo della società cooperativa è quello di perseguire l'integrazione sociale dei cittadini alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività contemplate dal successivo articolo, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata delle attività previste nell'articolo seguente.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.	
	La società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, secondo il principio della mutualità.	

	Articolo 5	
	(Oggetto sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico, la società - tenuto	
	conto dei requisiti dei soci ed il loro interesse alla parte-	
	cipazione ai vantaggi mutualistici, nel rispetto dei principi	
	della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del princi-	
	pio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente	
	opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servi-	
	zi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, così come definite dalla legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite appalti, li-	
	citazioni private, trattative private, aste pubbliche, appal-	
	ti, concorsi, affidamenti diretti, da enti pubblici o da sog-	
	getti privati, svolgere le seguenti attività:	
	- esercitare l'attività di case vacanze, bed & breakfast, af-	
	fittacamere sia proprie che di terzi, hotel, campeggio e resi-	
	dence, compresi i servizi accessori di pulizia, somministra-	
	zione di alimenti e bevande ecc.;	

	- realizzare, acquistare e/o gestire per proprio conto e/o per	
	terzi, servizi integrati per il turismo in genere e, in parti-	
	colare, turismo ambientale, con la realizzazione e/o gestione	
	di strutture di ristorazione (chioschi, adibiti a bar, nonché	
	mense, bar, ristoranti, pizzerie), nonché somministrare al	
	pubblico alimenti e bevande, il tutto finalizzato alla valo-	
	rizzazione del settore turistico;	
	- organizzare sagre, eventi sportivi, escursioni, immersioni	
	guidate, noleggio di imbarcazioni (a vela da diporto, a motore	
	e a remi), di attrezzatura nautica, nonché offrire servizi	
	completi per la pesca sportiva;	
	- gestire in proprio e/o in collaborazione con enti formativi	
	nazionali e/o regionali attraverso finanziamenti pubblici e/o	
	privati, con l'obiettivo di promuovere progetti nell'ambito	
	delle attività di conoscenza e tutela del mare, attività di	
	accoglienza didattico - formativa socialmente utile ai sogget-	
	ti svantaggiati e/o normodotati, attraverso i appositi percor-	
	si formativi;	
	- utilizzare barche da traffico passeggeri e imbarcazioni in	
	genere per la didattica che riguarda l'acquisizione di cono-	
	scenze in materia di navigazione,	
	- istituire e/o gestire centri turistici, sportivi, ricreativi	
	e culturali di promozione della cultura e del rispetto del ma-	
	re;	
	- esercitare la locazione e il noleggio, con o senza conducen-	

	te, di veicoli, di qualsiasi tipo e genere, barche, imbarca-
	zioni e natanti da diporto, di proprietà della società e/o di
	terzi;
	- eseguire manutenzioni, giardinaggio, pulizie, dragaggi, co-
	struzioni, colmate, movimenti terra e arginature di fiumi,
	stagni, canali e corpi idrici in genere, servizi di lavande-
	ria, piccoli lavori nell'edilizia quali tinteggiatura e manu-
	tenzioni dei locali;
	- eseguire manutenzioni, pulizie, guardiania e lavori in gene-
	re ad impianti di terra propri e/o di terzi;
	- gestire porti turistici, posti barca, manutenzione e inoltre
	fornire servizi barcaioli, ormeggiatori e rimorchi;
	- organizzare, gestire, costruire rimessaggi, cantieri navali
	per conto proprio e/o per conto di terzi, sia privati che pub-
	blici;
	- facilitare le pratiche per ottenere il piccolo credito al
	consumo ai propri soci;
	- assistere i soci nelle pratiche legali e tributarie ed in
	tutti quei rapporti che il lavoratore può avere in relazione
	alla sua attività con enti pubblici e privati;
	- svolgere attività turistiche con mezzi e attrezzature anche
	di terzi, comprese le attività di rimessaggio, custodia e no-
	leggio di imbarcazioni, comprese le attività di cantiere por-
	tuale, meccanica, elettronica, elettrica, inoltre attività di
	auto noleggio e trasporti in conto proprio e in conto terzi,

	con mezzi propri e/o con mezzi di terzi ecc.	
	Per lo svolgimento delle attività sociale, la società potrà	
	partecipare a gare di appalto e a procedure concorsuali indet-	
	te da enti pubblici e/o da soggetti privati.	
	All'uopo la cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposi-	
	zioni di legge, avvalendosi se necessario di figure professio-	
	nali iscritte negli appositi albi, si propone di svolgere le	
	seguenti attività:	
	- ecologia: studi, consulenze, ricerche e gestione nel campo	
	dell'ecologia;	
	- studi, consulenze, ricerche, ideazione e gestione nel campo	
	idraulico-marittima e ambientale, analisi ambientale e del	
	paesaggio;	
	- ingegneria e architettura del paesaggio: studi, consulenze,	
	ricerche e gestione nel campo dell'ingegneria civile e in	
	quella idraulica marittima e ambientale, analisi ambientale e	
	del paesaggio;	
	- agronomia: trasformazioni e miglioramenti fondiari comprese	
	le opere di forestazione e riforestazione, sistemazioni idrau-	
	liche, stime di immobili fondiari, bilanci di consegna e ri-	
	consegna;	
	- geologia e geomorfologia: studi, ricerche e progetti sullo	
	stato di equilibrio dei litorali e delle aree umide;	
	- archeologia: rilevamenti studi e ricerche sulla risorsa ar-	
	cheologica costiera e sommersa, consulenze e progetti per la	

	valorizzazione dei siti e emergenze archeologiche, riprese su-	
	bacquee.	
	La società si avvarrà delle prestazioni di professionisti	
	iscritti negli appositi albi professionali per il compimento	
	di attività loro riservate per legge.	
	Inoltre è espressamente prevista la possibilità di finanzia-	
	menti dei soci al fine di consentire il perseguimento dell'og-	
	getto sociale, entro i limiti di legge ed in conformità alle	
	disposizioni definite nell'articolo 11 del d. lgs n. 385/1993.	
	La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-	
	lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie	
	per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile	
	e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale. Pertanto, potrà porre in essere operazioni mobiliari,	
	immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso	
	il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di	
	terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi sco-	
	po analogo od affine al proprio.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	

	gico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dai soci.	
	La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la parte-	
	cipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545 septies c.c., previa delibera da parte dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6	
	(Soci operatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	
	all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 c.c., coloro che condividano i fini	
	sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991,	

	devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in coo-	
	perativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in	
	proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Articolo 7	
	(Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	c.c., istituire una speciale categoria di soci i diritti ed	
	obblighi dei quali sono disciplinati in questo articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sia-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	

	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto socia-	
	le, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone	
	il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale	
	risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello sta-	
	tuto e:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti alla formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	

	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato	
	nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti	
	uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda es-	
	sere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	
	ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve	
	inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, com-	
	patibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro ine-	
	renti alla qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento	
	delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 8	

	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'or-	
	gano amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della	
	data e del luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 c.c., se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i	
	seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	previsti dalla legge e dallo statuto sociale, delibera sulla	

domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta de-

	gli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di appro-	
	vazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 10	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 11	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere	
	quando:	
	a) ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro	

	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 12	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio quando si verificano nei suoi riguardi le situazioni appresso riportate:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) con particolare gravità, si è reso inadempiente alle obbli-	

	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle delibe-
	razioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che
	ineriscano il rapporto mutualistico;
	c) non osserva lo statuto, i regolamenti sociali e le delibe-
	razioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	d) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con
	termine di almeno 15 giorni, non adempie al versamento del va-
	lore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute
	alla società a qualsiasi titolo;
	e) senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrati-
	vo, svolge o tenta di svolgere attività in concorrenza con
	quella della cooperativa.
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-
	cato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-
	stazione lavorativa.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 13	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 14	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del presente statuto, la liquidazione delle	
	quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diven-	
	ta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è	
	espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora	
	nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione dello stesso bilancio.	
	Articolo 15	

	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultano gli aventi diritto alla liquidazione della	
	quota.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresen-	
	terà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	
	do e terzo comma, c.c.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	

	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la società cooperativa, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 c.c., può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutuali-	
	stica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da pe-	
	nali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Il socio che cessa di far parte della compagine societaria ri-	
	sponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusio-	
	ne hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Articolo 16	
	(soci volontari)	
	Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, pos-	
	sono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera a favore della cooperati-	
	va per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	

	medesima.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci e il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Mini-	
	stro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decre-	
	to, determina l'importo della retribuzione da assumere a base	
	del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera	
	a), della legge sopra citata, da effettuare in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le pre-	
	stazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misu-	
	ra complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determi-	
	nazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri	
	connessi all'applicazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della leg-	

	ge n. 381/1991.	
	Le regole relative alle modalità di ammissione e allo svolgi-	
	mento del rapporto lavorativo saranno stabilite con apposita	
	deliberazione assembleare.	
	Articolo 17	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello sta-	
	tuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori	
	di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 18	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote	
	trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indi-	
	cato nella delibera di emissione, come disciplinato in segui-	
	to.	
	Articolo 19	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	
	to dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori	

	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 20	
	(Delibera di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che	
	deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun	
	socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	

	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al	
	momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Articolo 21	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	semblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del	

	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 22	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè supe-	
	riore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del presente statuto, se non uti-	
	lizzato ad altro titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Articolo 23	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Articolo 24	
	(Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale.
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro-
	gato sino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio sociale nel caso in cui la società dovesse essere te-
	nuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo do-
	vessero richiedere particolari esigenze relative alla struttu-
	ra e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
	nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
	n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992, n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 25

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

	La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, se-	
	condo quanto previsto nell'apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 26	
	(Assemblea)	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza	
	dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo e l'importo complessi-	
	vo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'art. 2477	
	c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	

	ti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Articolo 27	
	(Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante	
	avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a	
	ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello	
	stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento, con consegna a mano, mail o con	
	altro sistema di comunicazione, purché risulti la prova	
	dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando sono presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, o il revisore.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	

	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Articolo 28	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	i punti che costituiscono l'oggetto posto all'ordine del gior-	
	no, fatte salve le inderogabili diverse disposizioni di legge.	
	Articolo 29	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Articolo 30	
	(Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20,	

	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,	
	revisore o dipendente della cooperativa, come disposto	
	nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Articolo 31	
	(Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del	
	consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di	
	assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	

	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Articolo 32	
	(Organo amministrativo)	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	Compatibilmente con la previsione di cui all'art. 2542 c.c. e	
	in ogni caso entro i limiti delle disposizioni di legge in ma-	
	teria, è possibile la nomina ad amministratore anche per un	
	soggetto estraneo alla società.	
	Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito,	
	ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e	
	la determinazione di specifici compensi.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente e un vice - presidente.	
	Articolo 33	

(Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 34

(Convocazione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

	La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministra-	
	tori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 35	
	(Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori -	
	formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'as-	
	semblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il	
	consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'as-	
	semblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzio-	

ne.	
Articolo 36	
(Compensi agli amministratori)	
Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, entro i limiti di legge.	
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, anche di quelli investiti di particolari cariche, e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea dei soci.	
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ferma restando la competenza dell'assemblea per determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
Articolo 37	
(Rappresentanza)	
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure	

	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti.	
	Articolo 38	
	(Collegio sindacale e revisore contabile)	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'assemblea dei soci.	
	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sin-	
	daci supplenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista	
	l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare	
	con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del con-	

	trollo contabile.	
	La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione	
	del compenso sono regolati dai precedenti commi.	
	L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabi-	
	le, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto	
	dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 39	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 40	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato, a norma del presente statu-	
	to;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni generali e finali	

	Articolo 41	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.	
	Articolo 42	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la società:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

40 di 41

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO